

17 aprile 2019

# ≡ IL VALORE ≡ della Professione

News letter ai Colleghi dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Catanzaro

## “C’è una vita da vivere”

Tra Giulio Einaudi e Cesare Pavese, come si sa, vi fu una lunga, profonda e proficua amicizia, spesso costellata da momenti simpatici e spiritosi come quelli che si possono trarre da una scherzosa lettera inviata dall'Editore all'illustre scrittore nel febbraio del 1942, nella quale si legge:

*Egregio Signore, siamo a proporVi di curare per la «Biblioteca universale» dello Struzzo il Manoscritto di un prigioniero di Carlo Bini, corredato da una introduzione inquadratrice e delle note essenziali.*

*Certi che il nome dell'insigne curatore (oltre al centenario della morte di Bini) sarà sufficiente ad assicurare il successo del volume, osiamo proporVi come anticipo su un compenso a forfait di L. 800, n. 6 Sigari Roma che Vi saranno portati di persona dal nostro Titolare alla sua prossima venuta costì.*

*Grati se vorrete favorirci un cenno di conferma, Vi porgiamo i nostri più rispettosi saluti.*

*Giulio Einaudi*

Alla lettera di Einaudi Pavese prontamente rispose con questo scritto:

*Spettabile Editore, avendo ricevuto n. 6 sigari Roma – del che Vi ringrazio – e avendoli trovati pessimi, sono costretto a risponderVi che non posso mantenere un contratto iniziato sotto così cattivi auspici. Succede inoltre che i sempre rinnovati incarichi di revisione e altre balle che mi appioppate, non mi lasciano il tempo di attendere a più nobili lavori. Sì, Egregio Editore, è venuta l'ora di dirVi, con tutto il rispetto, che fin che continuerete con questo sistema di sfruttamento integrale dei Vostri dipendenti, non potrete sperare dagli stessi un rendimento superiore alle*

## Decisa presa di posizione della Presidente dell'Ordine di Milano

**Marcella Caradonna, Presidente di ODCEC di Milano è andata giù dura contro le offerte di consulenza e servizi, soprattutto via web: “Siamo stanchi di vedere clienti che, dopo aver provato il “fai da te” ritornano da noi delusi, dopo aver speso inutilmente soldi. Già in passato si è ottenuto il ritiro di materiale pubblicitario e oggi più che mai abbiamo deciso di intervenire per la tutela nostra e soprattutto del cittadino”**

L'Ordine di Milano ha affidato ai propri legali il compito di avviare azioni, anche giudiziali, nei confronti di alcune società che gestiscono app per la tenuta della contabilità e che diffondono messaggi che richiamano la consulenza dei commercialisti come un'attività sostituibile senza problemi, addirittura con un'applicazione telefonica.

*“La normativa fiscale è complessa e indurre il cittadino a credere che sia di facile applicazione rischia di produrre effetti devastanti sulle classi più deboli – ha spiegato la Presidente milanese – Chi è nelle condizioni di farlo, utilizza la formula del “730 precompilato”, ma se la situazione è più complessa è importante farsi assistere da noi commercialisti”.*

*“Siamo stanchi di vedere clienti che, dopo aver provato il “fai da te” ritornano da noi delusi, dopo aver speso inutilmente soldi – ha affermato la Caradonna. – Già in passato si è ottenuto il ritiro di materiale pubblicitario e oggi più che mai abbiamo deciso di intervenire per la tutela nostra e soprattutto del cittadino e auspichiamo che anche le associazioni dei consumatori si uniscano con interventi specifici su questi temi”.*

## “C’è una vita da vivere”

loro possibilità.

*C’è una vita da vivere, ci sono delle biciclette da inforcare, marciapiedi da passeggiare e tramonti da godere. La Natura insomma ci chiama, egregio Editore; e noi seguiamo il suo appello.*

*Fatevi fare il Bini da un altro.*

*Cordialmente.*

*C. Pavese*

“**C’è una vita da vivere**”: ma non è, per caso, anche quello che molti di noi vorrebbero rispondere al nostro (oramai) Editore, Datore di Lavoro, Entità Suprema, Padrone dei nostri tempi, chiamatelo come volete, il Fisco, insomma.

“Inforcare una bicicletta, passeggiare sui marciapiedi, godere tramonti, seguire l’appello della Natura che ci chiama, egregio Editore”..., e poi sappia che anche a noi **succede inoltre che i sempre rinnovati incarichi di revisione e altre balle che ci appioppate, non ci lasciano il tempo di attendere a più nobili lavori...**”

Che dite, un giorno o l’altro gliela scriveremo una lettera di questo tenore?

Antonio Bevacqua

*Buona Pasqua  
a tutti i Colleghi  
ed alle loro Famiglie.  
Uno speciale augurio  
a te, Daniele:  
riprenditi presto  
e torna fra noi!*

## AVVERTENZE

“Il Valore della Professione” non riveste la qualità di pubblicazione periodica, essa è semplicemente una news letter che viene inviata per posta elettronica a tutti i Colleghi iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Catanzaro e a chiunque altro Collega ne faccia richiesta.

A tal proposito si precisa che verrà immediatamente cancellato dall’indirizzario di spedizione chiunque lo richieda.

Ad ogni effetto si sottolinea che la presente news letter rispetta in ogni caso i requisiti previsti dall’art. 3-bis del D.L. 18 maggio 2012, n. 63, convertito nella Legge 103/2012.

Lo scopo di questa lettera è dunque quello di mantenere alta a comunicazione e lo scambio di idee all’interno dell’Ordine.

Sono pertanto ben accetti ed anzi richiesti, collaborazioni, interventi, discussioni e proposte sui vasti temi della nostra professione e più in generale della nostra vita.

Ogni scritto firmato esprime il pensiero di chi lo firma e, pertanto, ne impegna la responsabilità personale

news@ilvaloredellaprofessione.it

## PRATICA E DIRITTO FINANZIARIO

## USURA NEL CONTRATTO DI FACTORING

di Giovanna Grande

Il factoring è un contratto atipico, non regolato da una completa e organica disciplina legislativa.

La legge 21 febbraio 1991, n. 52 che lo regola, tralasciandone la definizione, si limita a delinearne l'attività, individuata nella cessione di crediti pecuniari verso corrispettivo, a condizione che il cedente sia un imprenditore e che i crediti scaturiscano da contratti stipulati dal cedente nell'esercizio dell'impresa.

L'art. 1 secondo, comma lett. f) n. 2 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (testo Unico Bancario) lo colloca tra le attività finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento ed, in particolare, tra le operazioni di prestito, mentre le circolari della Banca di Italia lo includono tra le operazioni classificate, per categorie omogenee, ai fini della rilevazione del tasso soglia dalla legge 7 marzo 1996, n. 108 in materia di usura.

La dottrina e la giurisprudenza non sono concordi sulla sua unica funzione finanziaria e gli attribuiscono una molteplicità di funzioni tra cui anche quella **tipica del contratto di scambio**, del **contratto di assicurazione e del contratto di mandato** per la gestione di crediti altrui.

Secondo la tesi sostenitrice della *causa vendendi*, assume connotazione essenziale la cessione dei crediti, al punto di far individuare la causa del contratto, come di scambio, consistente nell'acquisizione in capo al *factor* della titolarità dei crediti, dietro pagamento di un corrispettivo. Tale tesi, però, si manifesta debole, considerato che, se fosse vendita di crediti, non ci sarebbero interessi sui versamenti anticipati, in quanto corrispettivi della cessione, né compensi o rimborsi spese per il servizio di gestione e di riscossione eseguito dal factor, in quanto titolare dei crediti.

La **tesi del mandato** dà risalto al conferimento al *factor* dell'incarico di gestire e riscuotere la globalità dei crediti verso il pagamento di una commissione, proporzionale ai crediti ceduti, nonché alla previsione di un obbligo di rendiconto periodico tra le parti.

**La tesi sulla funzione finanziaria** del

factoring (alternativo all'operazione di sconto e all'anticipo su fatture), attribuisce alle cessioni di credito una funzione di garanzia (nella forma atipica del mandato all'incasso), rafforzativa dell'obbligazione restitutoria gravante sul soggetto finanziato, così da escludere ogni preteso effetto traslativo pieno della titolarità dei crediti ceduti.

La Corte di Cassazione (Sent. 18 ottobre 1994, n. 8497) ha qualificato il factoring come «un contratto atipico, in cui l'elemento costante è la gestione della totalità dei crediti d'impresa, attuata mediante lo strumento della cessione dei crediti, in unione, di solito, con un'operazione di finanziamento».

E' evidente che le operazioni di **factoring** non si esauriscono nella cessione di uno o più crediti, ma comprendono l'assunzione di diverse obbligazioni di essenziale importanza quali: amministrazione dei crediti, eliminazione del rischio di insolvenza dei clienti; finanziamento mediante anticipazione di crediti.

In tal senso l'art. 1 della Convenzione Unidroit sul **factoring** internazionale di Ottawa, del 26 maggio 1992 (ratificata dall'Italia con la legge 14 luglio 1993, n. 260), ha previsto oltre alla cessione di crediti da parte del fornitore, l'obbligatorio svolgimento da parte del factor di almeno due tra le seguenti funzioni: finanziamento del fornitore, attraverso il prestito o il pagamento anticipato; tenuta dei conti relativi ai crediti; incasso dei crediti; protezione contro il mancato pagamento da parte dei debitori.

Al fine di verificare il carattere usurario del contratto di factoring, occorre premettere che la Banca di Italia lo ha incluso tra le operazioni oggetto di rilevazione ai fini del calcolo del tasso soglia, precisando che rientrano in questa categoria **gli anticipi erogati** a fronte di un trasferimento di crediti commerciali sia alla clausola **pro solvendo** che **pro soluto** dal soggetto titolare a un intermediario specializzato e, fin dalla prima circolare del 5 agosto 1996, ha chiarito che:

- il termine "anticipo" è utilizzato per indicare le esposizioni connesse con le operazioni di

## USURA NEL CONTRATTO DI FACTORING

factoring “*pro solvendo*”, in cui il rischio di insolvenza del debitore, resta in capo al creditore cedente, che ne risponde al factor;

- il termine “corrispettivo” è utilizzato per indicare le esposizioni connesse con le operazioni di factoring “*pro soluto*”, in cui il factor assume il rischio di insolvenza del debitore, rinunciando ad esercitare il regresso nei confronti dell’impresa cedente;

- le esposizioni connesse con operazioni di factoring “*pro solvendo*” sono imputate ai soggetti cedenti, salvo laddove diversamente specificato:

- Le esposizioni connesse con operazioni di factoring “*pro soluto*” sono imputate ai debitori ceduti, salvo laddove diversamente specificato.

Ne deriva che gli anticipi rilevanti al fine della rilevazione per la determinazione del TEGM sono quelli in **cui si concretizza una posizione debitoria del cedente con un obbligo di restituzione del capitale anticipato e di corresponsione degli interessi**. Una posizione debitoria si genera nell’ipotesi della **cessione *pro solvendo*** in cui resta in capo al cedente il rischio dell’insolvenza con l’obbligo di restituire, in caso di inadempimento del debitore ceduto, quanto ricevuto anticipatamente, oltre all’obbligo di corrispondere gli interessi sulle somme anticipate, dalla data dell’anticipo alla data di scadenza dei crediti ceduti, interessi calcolati con l’operazione di sconto commerciale.

Si può intravedere il sorgere di una posizione debitoria, però limitatamente agli interessi, anche nella **cessione *pro soluto*, di crediti non scaduti e non esigibili**, il cui importo viene anticipato con obbligo di corrispondere gli interesse dalla data dell’anticipazione a quella della scadenza.

**Nessuna anticipazione esiste nell’ipotesi di cessione *pro soluto*** in cui si attua il trasferimento del credito con assunzione in capo al factor del rischio dell’insolvenza e, quindi, con esclusione in capo al cedente dell’obbligo di restituire il capitale ricevuto in anticipo. In tal caso, le somme pagate, non costituiscono anticipo, ma fungono da corrispettivo per la cessione del credito (causa vendendi); la eventuale differenza tra il valore nominale del credito e il prezzo di cessione non può configurarsi come interesse, non essendo correlata al fattore tempo, essendo i crediti già

scaduti ed essendo il fattore tempo, al momento della cessione del credito, ignoto.

La differenza tra il valore nominale dei crediti e il prezzo pagato dal factor al cedente costituisce il prezzo per il rischio di insolvenza e, come tale, non può concorrere alla determinazione del TEGM e di conseguenza del TAEG.

Tutto ciò preesso, sorge il problema di individuare le voci di costo da inserire nel calcolo del TAEG. In genere, i contratti contemplano, oltre alla remunerazione di servizi specifici, una commissione da applicare sul valore nominale dei crediti, al momento della cessione e una commissione sul ritardato pagamento dei crediti ceduti, da applicarsi sul valore nominale degli stessi a decorrere dalla data di scadenza delle fatture cedute.

Considerato che, ai sensi dell’art. 644 del codice penale (così come modificato dall’art. 1 della L.108/1996) “per **la determinazione del tasso usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all’erogazione del credito. (comma 4)**, le commissioni applicate sul valore nominale dei crediti ceduti alla clausola *pro solvendo*, devono essere inserite nel calcolo del TAEG, in quanto collegate all’erogazione del credito. Tali commissioni sembrano inquadrabili tra le spese per servizi accessori, connessi con il contratto di credito.

Le Banche, invece, considerano tali commissioni quali corrispettivo dei servizi di riscossione e gestione dei crediti, inquadrabili come spese amministrative da escludere dal novero degli oneri rilevanti ai fini dell’usura, secondo quanto riportato nelle circolari della Banca di Italia.

**Premesso che la determinazione del costo effettivo del credito della singola operazione è specificatamente disciplinata dalla legge, mentre la Banca di Italia ha una mera funzione statistica di rilevazione dei tassi medi applicati dalle banche per tipologia di operazione, premesso altresì che** nel rilevare i tassi trimestrali, la Banca di Italia, si è discostata **sia dai principi giuridici che dalle norme scientifiche** adottando, in alcuni casi, delle formule illogiche e senza alcuna valenza matematica, si evidenzia che **”Le istruzioni della Banca di Italia non entrano in conflitto con la norma prima-**

## USURA NEL CONTRATTO DI FACTORING

ria, perché le loro funzioni sono diverse, rispettivamente statistica del TEGM nel primo caso e determinazione del TEG nel secondo. Ma se conflitto vi fosse, la sua risoluzione non potrebbe che consistere nella disapplicazione della fonte secondaria, atteso che la legge non autorizza la Banca d'Italia o il Ministero a determinare con effetti vincolanti l'aggregato di costi rilevante ai fini del TEG. (Cass. Pen. 12028/2010 e Cass. Pen. 46669/11).

“Le istruzioni sul TEG della Banca di Italia **non sono dettate al fine di indicare in generale come debba essere conteggiato il TEG, ossia il tasso effettivo globale applicato dalla banca sulla singola operazione con il cliente**, ma sono rivolte alle banche e agli operatori finanziari per rilevare il TEGM, ossia il tasso effettivo globale medio applicato per operazioni omogenee in un determinato periodo, sulla base del quale il competente Ministero dell'Economia e delle Finanze emana trimestralmente un decreto nel quale indica appunto il TEGM e il conseguente tasso soglia ai fini dell'usura”(sentenza n. 10123 della Corte d'Appello di Torino, I sez. civile 20 dicembre 2013).

“La centralità sistematica della norma dell'art. 644 in punto di definizione della fattispecie usuraria rilevante non può non valere, peraltro, pure per l'intero arco normativo che risulta regolare il fenomeno dell'usura e quindi anche per le disposizioni regolamentari ed esecutive e per le istruzioni emanate dalla Banca d'Italia. Se è manifesta l'esigenza di una lettura a sistema di queste varie serie normative, pure appare chiaro che al centro di tale sistema si pone la definizione di fattispecie usuraria tracciata dall'art. 644, alla quale si uniformano, e con la quale si raccordano, le diverse altre disposizioni che intervengono in materia.” (Cassazione 17082/2017).

La giurisprudenza dominante considera valide le formule dettate dalla Banca di Italia solo come strumento di rilevazione dei tassi medi applicati dalle Banche, per garantire dati omogenei all'interno del sistema bancario, **disconoscendone la funzione di calcolo di costo del denaro e, quindi, il valore di tasso effettivo globale.**

Pertanto, in ossequio alla normativa per la determinazione del TAEG del contratto di factoring occorre rilevare tutti gli oneri sostenuti,

esclusi solo quelli per imposte e tasse, e applicare la seguente formula dettata dalla matematica finanziaria:

$$\text{TAEG} = \frac{\text{oneri globali} \times 36500}{\text{Numeri}}$$

Le formule adottate dalla Banca di Italia per il calcolo del TEGM relativo, a “aperture di credito in c/c, finanziamenti per anticipi su crediti e documenti, sconto di portafoglio commerciale, factoring e credito revolving”, che di seguito si riportano:

$$\text{TEGM} = \frac{\text{interessi} * 36.500}{\text{Numeri}} + \frac{\text{Oneri}}{\text{accordato}}$$

Fino al secondo semestre 2009

$$\text{TEGM} = \frac{\text{interessi} * 36.500}{\text{Numeri}} + \frac{\text{Oneri su base annua}}{\text{accordato}}$$

Dal mese di settembre 2009

sono inidonee, per la loro struttura, priva di fondatezza scientifica, a fungere da strumento di determinazione del costo del denaro. In particolare, scindono un valore globale nella somma di due frazioni eterogenee delle quali:

- la prima riporta al denominatore un debito effettivo (“numeri”, sommatoria dei saldi periodici per i giorni intercorrenti tra ogni variazione di saldo) ed esprime l'incidenza degli interessi, utilizzando la formula inversa di calcolo che tiene conto del tempo e dell'effettivo utilizzo dei capitali;

- la seconda riporta al denominatore una “esposizione potenziale” (accordato) che non ha alcun collegamento con l'effettivo debito e con il tempo di impiego (concetto fondamentale in matematica finanziaria), quindi rapporta gli “oneri accessori effettivi” su un dato “eventuale”, considerato per di più nel suo massimo ammontare.

Tale parcellizzazione dei componenti il costo del denaro riduce l'incidenza degli oneri accessori, annacquando il dato finale, con una evidente elusione del dettato normativo. Elusione che si aggraverebbe ove si dovessero escludere dal calcolo le commissioni applicate nel contratto di factoring, previste dall'art. 644, ma escluse nelle circolari della Banca di Italia.

## FINANZA AZIENDALE

# Le forme alternative di garanzia: il Fondo “Legge 662” e i confidi

*Scopriamo quali sono le garanzie attivabili dai soggetti caratterizzati da buone probabilità di successo dell'iniziativa ma da scarse risorse a copertura del rischio di credito*

di Francesco Rhodio

Nei più recenti interventi abbiamo analizzato le forme di garanzia richieste dalla banca in base alla correlazione tra probabilità di default (PD) e rischio di perdita del capitale affidato (loss given default, LGD).

Abbiamo visto come i clienti della banca di fascia medio bassa (alta PD, bassa LGD) possano ottenere credito bancario se dispongono di patrimoni personali sufficienti a coprire il rischio di perdita del capitale, anche in presenza di un'elevata PD; in tal caso le garanzie richieste dalla banca saranno di tipo fideiussorio oppure ipotecario o pignoratizio. Ancora, abbiamo visto come i clienti di fascia alta (bassa PD, alta LGD) possano ricorrere ai *covenants*, senza rilascio di garanzie personali o reali.

Ora ci occupiamo dei clienti di fascia intermedia (bassa PD, bassa LGD), ossia di coloro che, pur caratterizzati da una bassa possibilità di fallimento dell'iniziativa economica non dispongono, tuttavia, di patrimoni capienti per coprire il rischio di perdita del capitale affidato. In questo caso, la mitigazione del suddetto rischio avverrà tramite forme di garanzia “alternative”, nel caso di specie tramite il Fondo Legge 662/1996 istituito presso il Mediocredito Centrale e tramite i Consorzi di garanzia fidi.

Il “Fondo Legge 662” è una forma di garanzia pubblica per il sostegno alle imprese che hanno difficoltà ad accedere al credito bancario. In dettaglio, dopo la recente riforma in vigore dal 15 marzo 2019 sono stati rivisti i criteri di ammissione al Fondo, al fine di ampliare ancor di più la platea dei beneficiari, includendo preferenzialmente le imprese con maggiori difficoltà di accesso al credito.

In sintesi, il Fondo interviene come terzo garante a fronte dei finanziamenti concessi da banche, società di leasing e altri intermediari

finanziari a favore di imprese e professionisti. Banca e cliente contrattano, nell'ambito di una normale negoziazione, le condizioni del fido o del prestito; successivamente, con apposita domanda, la banca può richiedere l'intervento del Fondo quale garante dell'operazione.

Più in dettaglio, se la domanda è proposta al Fondo dalla banca che, in tal modo viene garantita da quest'ultimo, si parla di “garanzia diretta”; se, invece, la domanda è proposta da un consorzio di garanzia fidi accreditato, che garantisce il cliente e a sua volta si assicura la garanzia del Fondo, si parla di “controgaranzia”.

Il Fondo del MCC garantisce, fino ad un massimo dell'80%, tutte le operazioni di finanziamento, siano esse di breve o di medio-lungo periodo. Sulla parte garantita dal Fondo non possono essere acquisite garanzie reali, assicurative o bancarie. L'importo massimo finanziabile è di 2,5 milioni di euro, che costituisce un plafond che può essere utilizzato con riferimento a una o più operazioni di finanziamento.

In linea di massima, la valutazione del merito creditizio per le imprese diverse dalle start up è effettuata tramite un vero e proprio sistema di rating (il cosiddetto rating MCC), che attribuisce alle stesse una probabilità di inadempimento e le colloca in ben precise classi e fasce di valutazione. Infatti, i soggetti garantiti devono essere in grado di rimborsare il finanziamento e, dunque, devono essere considerati economicamente e finanziariamente sani sulla base di un apposito modello di valutazione.

Le start up costituite al massimo da tre anni, invece, sono ammissibili previa valutazione del merito di credito effettuata attraverso il modello per bilanci previsionali e un business plan, salvo il caso di domanda presentata da un Con-

## Le forme alternative di garanzia: il Fondo “Legge 662” e i confidi

fidi accreditato, in cui esse sono ammissibili senza preventiva valutazione del merito creditizio.

In alternativa (o in concomitanza) al ricorso al “Fondo Legge 662”, è possibile garantirsi mediante il sistema dei Consorzi di garanzia fidi o Confidi, cioè di società finanziarie organizzate nella forma di consorzio che, in cambio di (onerose, c'è da dirlo) commissioni per il servizio, forniscono garanzia ai soggetti che difficilmente riuscirebbero ad accedere al credito bancario, a causa dell'incapienza delle proprie garanzie patrimoniali.

In sintesi, il meccanismo dei confidi prevede la creazione, in base ai contributi dei consorziati, di appositi fondi di garanzia istituiti presso le banche, a cui le stesse potranno attingere in caso di default dell'impresa affidata, comunque sempre dopo l'escussione di quest'ultima.

Accade sovente, tuttavia, che i confidi accreditati presso il Mediocredito Centrale si “riassicurino”, a loro volta presso lo stesso, ponendo così fornire una garanzia “a prima richiesta” e non sussidiaria, con il risultato che l'impresa affidata finisce così per pagare molto di più per una garanzia che potrebbe facilmente ottenere mediante produzione direttamente da parte della banca della domanda al “Fondo Legge 662”.

Ma, ci si domanda, se è vero che il “Fondo Legge 662” assicura le banche per il rischio di insolvenza del loro cliente fino all'80% del finanziamento e se è vero, dunque, che il ricorso al Fondo è molto gradito dalle banche, perché avvalersi di un intermediario (il Confidi) con consistente lievitazione dei costi del ricorso al credito bancario?

Risposte:

- il Fondo Legge 662, nonostante esista da oltre vent'anni, è uno strumento ancora oggi poco conosciuto dal pubblico;
- per quanto precede, sono sorte negli anni numerose organizzazioni (i Confidi) che, assicurandosi presso il Fondo Legge 662, forniscono garanzie alla clientela delle banche, dietro compenso;
- spesso (sorpresa!) i confidi sono partecipati proprio dalle banche, che in tal modo forniscono, a pagamento, i servizi di garanzia presso il Mediocredito Centrale.

## AVVERTENZE

“Il Valore della Professione” non riveste la qualità di pubblicazione periodica, essa è semplicemente una news letter che viene inviata per posta elettronica a tutti i Collegi iscritti all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Catanzaro e a chiunque altro Collega ne faccia richiesta.

A tal proposito si precisa che verrà immediatamente cancellato dall'indirizzario di spedizione chiunque lo richieda.

Ad ogni effetto si sottolinea che la presente news letter rispetta in ogni caso i requisiti previsti dall'art. 3-bis del D.L. 18 maggio 2012, n. 63, convertito nella Legge 103/2012.

Lo scopo di questa lettera è dunque quello di mantenere alta a comunicazione e lo scambio di idee all'interno dell'Ordine.

Sono pertanto ben accetti ed anzi richiesti, collaborazioni, interventi, discussioni e proposte sui vasti temi della nostra professione e più in generale della nostra vita.

Ogni scritto firmato esprime il pensiero di chi lo firma e, pertanto, ne impegna la responsabilità personale

news@ilvaloredellaprofessione.it

## FINANZA AZIENDALE

RIFORMA DEL FONDO CENTRALE DI GARANZIA  
L'ASPETTO DEL MODULO ANDAMENTALE

di Antonio Cusimano

Dal 15 marzo 2019 diventa operativa la Riforma del Fondo di Garanzia per le PMI con l'obiettivo di sostenere le imprese sane, anche se rischiose. A questo scopo è previsto un sistema di rating che classifica le imprese all'interno di classi di rischio diversificate. Per i beneficiari, la percentuale di garanzia sarà collegata al livello di rischio e alla tipologia dell'operazione finanziaria.

Si avvia, infatti, il riordino delle regole per l'ammissione al fondo, in attuazione del decreto interministeriale (Mise-Mef) del 6 marzo 2017, che vede l'introduzione di novità tra cui l'adozione di un nuovo modello di rating e la valutazione di ammissibilità agli interventi del Fondo basata sulla probabilità di inadempimento delle imprese beneficiarie.

La valutazione dell'ammissibilità alla garanzia pubblica passa dallo scoring al rating, con un nuovo criterio di valutazione che si basa sui flussi informativi tra cui quello: a) di carattere economico – finanziario per acquisire misure predittive circa il profilo di rischio patrimoniale, economico e finanziario, b) un sistema informativo cosiddetto andamentale che fornisce una misura predittiva del profilo di rischio di credito, vale a dire, la dinamica dei rapporti intrattenuti con le istituzioni finanziarie a livello di sistema.

A ciò si aggiunge un ulteriore modulo informativo che valuta la presenza di atti ed eventi pregiudizievoli a carico del soggetto beneficiario finale (pmi) e dei soci.

L'analisi combinata dei dati contenuti nei flussi informativi produrrà la valutazione finale del merito di credito del soggetto beneficiario in una scala di valutazione di rating pari a

**RATING 1)** Soggetto caratterizzato da un profilo economico e da una capacità di far fronte agli impegni molto buoni. Il rischio di credito è basso.

**RATING 2)** Soggetto caratterizzato da un'adeguata capacità di far fronte agli impegni finanziari. Il rischio di credito è contenuto.

**RATING 3)** Soggetto caratterizzato da tratti di vulnerabilità. Il rischio di credito è accettabile.

**RATING 4)** Soggetto caratterizzato da elementi di fragilità. Il rischio di credito è significativo.

**RATING 5)** Soggetto caratterizzato da problemi estremamente gravi, che pregiudicano la capacità di adempiere alle obbligazioni assunte, ovvero già in stato di default. Il rischio di credito è elevato.

Nel vecchio sistema di valutazione (scoring) il calcolo era basato solo ed esclusivamente sul calcolo di alcuni indici aziendali, con l'attribuzione di un punteggio, in pratica l'impresa, a prescindere dalla forma giuridica, veniva valutata solo in base ai settori di appartenenza.

La novità più importante della riforma è, quindi, l'introduzione del modulo andamentale, che sulla base dell'esperienza professionale nel calcolare il nuovo rating, diventa determinante per l'attribuzione del rating da assegnare all'impresa ed in alcuni casi incide negativamente sul rating da assegnare alla stessa.

Nel modulo andamentale occorre preventivamente imputare i dati provenienti dal Credit Bureau e dalla Centrale dei Rischi.

In particolare, per la Centrale dei Rischi, i valori da imputare nel calcolo della variabile andamentale sono:

#### **1. Rischi autoliquidanti**

*Confluiscono nella categoria di censimento "rischi autoliquidanti" le operazioni caratterizzate da una fonte di rimborso predeterminata. Si tratta di finanziamenti concessi per consentire l'immediata disponibilità di crediti non ancora scaduti vantati nei confronti di terzi e per i quali l'intermediario segnalante cura l'incasso. Di conseguenza, il rapporto coinvolge, di norma, oltre all'intermediario e al cliente anche un terzo soggetto che assume la veste di debitore di quest'ultimo.*

*Nell'ambito della categoria, devono essere*

## RIFORMA DEL FONDO CENTRALE DI GARANZIA L'ASPETTO DEL MODULO ANDAMENTALE

segnalate, fra l'altro, le operazioni di: - anticipo su crediti ceduti per attività di factoring; - anticipo s.b.f.; - anticipi su fatture; - anticipo garantito da cessione del credito; - prefinanziamento di mutuo (anche se concesso dallo stesso intermediario che ha deliberato l'operazione di mutuo); - sconto di portafoglio commerciale e finanziario indiretto; - anticipi all'esportazione; - insoluti rivenienti dalle operazioni che confluiscono in questa categoria.

### 2. Rischi a scadenza

La categoria di censimento "rischi a scadenza" include le operazioni di finanziamento con scadenza fissata contrattualmente e prive di una fonte di rimborso predeterminata. Nell'ambito della categoria, devono essere segnalate, fra l'altro, le seguenti operazioni: - anticipazioni attive; - anticipi su crediti futuri connessi a operazioni di factoring; - sovvenzioni per utilizzo di carte di credito; - aperture di credito regolate in c/c per le quali l'intermediario segnalante non ha facoltà di recesso prima della scadenza contrattuale; - leasing; - mutui; - finanziamenti a valere su fondi di terzi in amministrazione comportanti l'assunzione di un rischio per l'intermediario;

### 3. Rischi a revoca

Nella categoria di censimento "rischi a revoca" confluiscono le aperture di credito in conto corrente concesse per elasticità di cassa per le quali l'intermediario si sia riservato la facoltà di recedere indipendentemente dall'esistenza di una giusta causa.

La categoria non comprende i conti correnti di corrispondenza per servizi intrattenuti con banche o con società cui è affidata la gestione accentrata di servizi collaterali all'attività bancaria, i quali non formano oggetto di censimento da parte della Centrale dei rischi.

Non devono essere classificate tra i rischi a revoca le operazioni che, seppure regolate in conto corrente, hanno i requisiti propri dei rischi autoliquidanti o dei rischi a scadenza.

(Fonte: Istruzioni per gli Intermediari Creditizi della Banca d'Italia riferita alla Centrale dei Rischi, riportate nella SEZIONE 2 Categorie di Censimento dei Rischi)

I dati delle predette categorie andranno,

quindi, sintetizzati in 4 categorie

- 1) Totale per cassa Accordato
- 2) Totale per cassa Utilizzato
- 3) Rischi a scadenza Accordato
- 4) Rischi a scadenza Utilizzato

Per la determinazione del valore del modulo andamentale le informazioni da inserire riguardano

A) il rapporto tra l'accordato e l'utilizzato per cassa,

B) il rapporto tra l'accordato e utilizzato di operazioni a scadenza,

I predetti dati devono riferirsi agli ultimi sei mesi precedenti la data di riferimento per la valutazione. Come per il modulo economico-finanziario, il risultato finale è una valutazione che inizia da 1 (valutazione ottima) e finisce a 11 (valutazione pessima).

La matrice di integrazione del modulo economico-finanziario e del modulo andamentale, determina il rating finale.

In una scala di valutazione da 1 a 11 (dove per 1 si intende una valutazione ottima e per 11 una valutazione pessima), in presenza di una valutazione media del modulo andamentale (ad esempio 6), e di una valutazione medio-bassa del modulo andamentale (ad esempio 10), ho avuto modo di riscontrare la valutazione di un rating che ha determinato la valutazione nella fascia 4 (AMMISSIBILE Soggetto caratterizzato da elementi di fragilità. Il rischio di credito è significativo).

In presenza del modulo andamentale pari a 11, la valutazione del rating determina una fascia pari a 5 (NON AMMISSIBILE Soggetto caratterizzato da problemi estremamente gravi, che pregiudicano la capacità di adempiere alle obbligazioni assunte, ovvero già in stato di default).

Nel caso del modulo andamentale più basso è il rapporto tra utilizzato/accordato più alto sarà il punteggio come nella scala di valutazione sopra citata. Viceversa più alto è il rapporto tra utilizzato/accordato più basso sarà il punteggio assegnato come nella scala di valutazione sopra citata.

Sul mio portale dedicato all'argomento ([www.nuovoratingfdg.com](http://www.nuovoratingfdg.com)) il lettore troverà maggiori approfondimenti sulla materia.

## SOCIETA' COOPERATIVE

News a cura di Rino Rubino

### **Regimi derogatori alla prevalenza: Cooperative a mutualità prevalente di diritto - le cooperative sociali**

L'articolo 111-septies delle disposizioni di attuazione del Codice Civile prevede che le cooperative sociali che rispettano le norme di cui alla legge 8 novembre 1991, n.381 sono considerate cooperative a mutualità prevalente indipendentemente dal raggiungimento dei requisiti numerici della prevalenza oggettiva di cui all'articolo 2513.

Si ricorda tuttavia che le stesse cooperative dovranno, invece, obbligatoriamente recepire nei propri statuti i requisiti di cui all'articolo 2514.

Il Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 30 dicembre 2005, recante: "Regimi derogatori ai criteri per la definizione della prevalenza di cui all'articolo 2513 del Codice Civile", fissa, per determinate fattispecie di cooperative, i criteri in base ai quali determinare la prevalenza, in deroga ai noti criteri generali fissati dall'articolo 2513 del Codice Civile.

### **Calamità naturali**

Poiché il mancato raggiungimento dei parametri di cui all'articolo 2513 del Codice Civile è determinato da cause di carattere oggettivo, il decreto in oggetto, molto opportunamente, prevede che qualora la cooperativa perda la condizione di prevalenza a causa di calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale, dichiarate dalle autorità competenti, che abbiano provocato danni alle colture, alle infrastrutture ed agli impianti produttivi, il periodo relativo ai due esercizi consecutivi inizia a decorrere dal venir meno degli effetti degli eventi medesimi. Pertanto, gli esercizi interessati dalle calamità naturali non rilevano ai fini del computo del biennio.

### **Enti di formazione**

Il decreto in oggetto dispone che per le cooperative che svolgono attività di formazione, ai fini della determinazione della prevalenza non si considerano nella voce A1, al denominatore, i ricavi derivanti dai finanziamenti erogati da pubbliche amministrazioni per l'attività di formazione in favore di utenti terzi.

Per finanziamenti devono intendersi quelli aventi natura di corrispettivi, in quanto i finanziamenti aventi natura di contributi a fondo per-

duto in conto esercizio sono indicati nella voce A5.

### **Cooperative giornalistiche**

Per le cooperative giornalistiche (cooperative di lavoro costituite da giornalisti) di cui all'articolo 6 della Legge numero 416 del 5 agosto 1981, nel calcolo della prevalenza non si computa, al denominatore, il costo del lavoro di soggetti con i quali la cooperativa instaura rapporti di lavoro occasionale, trattasi, nella sostanza, di quelle attività di natura sporadica ed occasionale remunerata con le caratteristiche del reddito occasionale disciplinato dall'articolo 67/Tuir come a puro titolo esemplificativo la redazione di un articolo giornalistico da un soggetto non giornalista.

### **Irap per le cooperative edilizie di abitazione**

La norma prevede la determinazione del valore della produzione su base retributiva per cooperative di abitazione a proprietà indivisa e divisa, in relazione all'attività istituzionale di assegnazione degli alloggi ai soci.

Tali cooperative sono assimilate agli enti non commerciali. L'assimilazione è permanente per le cooperative a proprietà indivisa, per le cooperative a proprietà divisa invece opera fino al frazionamento del mutuo, che coincide, generalmente con al stipula del rogito notarile (vedi Circolare Agenzia delle Entrate numero 141 del 1998).

La base imponibile Irap è determinata, come per gli enti non commerciali, su base retributiva considerando: a) le retribuzioni spettanti al personale dipendente, assumendo l'imponibile ai fini previdenziali; b) i compensi per collaborazioni coordinate e continuative; c) i compensi per lavoro autonomo occasionale.

Qualora la cooperativa svolga anche attività commerciali, per queste ultima dovrà applicare le ordinarie regole di cui all'articolo 5 del D.Lgs. n.446/1997 e i suddetti importi vanno diminuiti del costo direttamente afferente l'attività commerciale. Per i costi promiscui si applica il rapporto risultante dai ricavi dell'attività commerciale rilevanti Irap/ricavi complessivi rilevanti Irap.

## TEMPO LIBERO DI QUALITÀ

## “EVO, ORO DI CALABRIA”

di Roberto Poliscchio

Quando nel luglio 2017 portai un grande amico del Nord a cena da Locanda Toscano e la chef **Caterina Malerba**, prima della sua fantastica entrée, volle darci il benvenuto con pane ed **Evo** (acronimo dell'olio extravergine di oliva) **Micu 1906** un grand cru, prezioso e delicato dell'**azienda San Giorgio dei fratelli Fazzari** (cfr foto), pensai: *ecco un'apertura che dovrebbe fare in molti per valorizzare il patrimonio eccellente olivicolo che la nostra Calabria possiede*. Fu una sensazione magica che mi riportò indietro negli anni, ricordai la mia fanciullezza e i momenti in cui **mia mamma** parlava spesso della bontà dell'olio d'oliva e dell'utilità per la salute e mi portava in giro, da parenti e/o amici, a prendere quello *buono* – fatto con olive raccolte sulla pianta e non a terra –.

L'olio è un prodotto molto antico e forse ancora poco conosciuto, a volte mi chiedo quanto di noi conoscono o fanno caso alle particolarità di una cultivar e del territorio dove ci sono gli uliveti?



Credo che la Calabria, insieme alla Puglia e alla Sicilia, sia tra le prime regioni d'Italia per produzioni di olio. Peraltro, oli di grande qualità che prendono premi dappertutto, ad esempio l'**azienda agricola Librandi di Vaccarizzo Albanese** (cfr foto) ha conseguito nella guida internazionale Flos Olei nel 2015 il premio come Miglior Olio Extravergine di Oliva da Agricoltura Biologica al mondo.

Ho una passione per il *Food*, sono autodidatta con poche nozioni, partecipo volentieri a degustazioni e a *“Golosaria & FormaggItalia il buono che fa bene”* (Milano, 2018) ho assistito con molto interesse, nell'ambito del programma Regione Calabria, ad un incontro *“Evo Calabria olio delle colline Mediterranee”* con il bravissimo relatore **Rosario Franco** (nda pag. 13 news letter n. 37, 19 novembre 2018).

Ho pensato di rivolgere qualche domanda **proprio a lui** - dipendente ARSAC Regione Calabria - vero intenditore ed assaggiatore professionista di olio iscritto al *“Registro Regionale dei Tecnici ed Esperti degli oli di oliva vergine ed extravergine, Regione Calabria”*.

**Dottor Rosario**, conferma la mia affermazione che la **nostra Regione** possiede un eccellente patrimonio olivicolo? Quali sono le varietà più comuni nel nostro territorio?

*Ebbene sì, la Calabria, ha un ricco patrimonio genetico relativamente all'olivo*



*Come si può vedere dall'immagine, sono almeno 10 le cultivar di olivo strategicamente di grande interesse per la nostra regione. A queste, si aggiungono altre 10, che hanno una diffusione certamente minore ma non meno importante.*

## “EVO, ORO DI CALABRIA”

**Tra le Cultivar vorrei ricordare la Cassanese, la Dolce di Rossano, la Tonda di Strongoli, la Pennulara, la Grossa di Gerace, la Sinopolese, l'Ottobratica, la Roggiana e sicuramente la più conosciuta Carolea.**

**A queste vanno necessariamente aggiunte:**



Può brevemente descrivere la classificazione dell'olio di oliva indicando magari il grado di acidità?

La qualità dell'olio extravergine d'oliva è una esperienza caratterizzata da sensazioni e numeri. Sensazioni, in quanto, l'olio extravergine d'oliva si determina attraverso l'analisi organolettica da cui si rilevano le note di fruttato, amaro, piccante, che di fatto, sono considerati attributi positivi per questo prodotto. Ma anche tramite numeri che, ovviamente, si ricavano da analisi chimiche basate su indici standardizzati, che seguono la normativa della legge in vigore. Quindi la qualità non si determina solamente indicando il valore dell'acidità, ma di tutti gli oltre venti parametri che di fatto compongono la sua struttura. All'analisi organolettica è necessario abbinargli quella chimica per determinare acidità, numero di perossidi e polifenoli, i quali sono indicatori fondamentali per esprimere, non solo, la gradevolezza al palato dell'olio ma pure il suo valore nutrizionale.

Sulla raccolta delle olive e sulle tecnologie di trasformazione/estrazione cosa vuol spiegare brevemente ai nostri lettori non del settore?

La raccolta e la trasformazione delle olive in olio sono divenuti ormai un altro degli aspetti strategici per produrre olio di assoluta qualità. Ormai è chiaro a tutti che all'operazione di raccolta va prestata un'attenzione particolare. Vanno calcolati i tempi e le modalità per effettuarla. Anche la trasformazione delle olive in olio è diventata



Rosario Franco

un'operazione delicatissima che deve essere necessariamente legata ad un'altissima professionalità dei responsabili della produzione. In definitiva, per produrre un buon olio, non possiamo lasciare nulla al caso, non è possibile improvvisare niente. Altrimenti, una piccola distrazione può compromettere quello che viene programmato per un'intera stagione. La professione del frantoiano è meticolosa e di qualità perché segue con estrema attenzione tutte le varie fasi del processo lavorativo.

Mi pare che dal 2015 siano obbligatorie nei ristoranti le bottiglie con il tappo antirabbocco, vuol comunicare qualcosa in proposito?

**Il tappo antirabbocco è una conquista positiva di tutto il settore. Anche a me in qualche ristorante, è capitato di trovare delle bottiglie d'olio regolarmente etichettate, rabboccate con prodotti di qualità pessima. Questa operazione danneggia l'immagine non solo economica della ditta riportata in etichetta. Spero invece in un aumento della consapevolezza dei ristora-**



## “EVO, ORO DI CALABRIA”

**tori di offrire ai clienti solo buoni oli. Il costo di un pranzo o una cena non può essere compromesso dall'utilizzo di un buon olio.**

Alcuni dicono che sarebbe bello che i locali possedessero la carta degli oli, da profano penso sia impossibile e sarebbe forse anche antieconomico perché al tavolo non si consumerebbe mai per intero una bottiglia e credo che aperta da tempo l'olio perda alcune specificità. A me piace molto la soluzione che adotta **Francesco Saliceti della Degusteria Magnatum** che per alcune pietanze suggerisce, lasciando al cliente la scelta, più di un olio spiegando le diverse caratteristiche. Qual è il suo pensiero?

La carta degli oli per i ristoranti ancora è un miraggio. Anche perché, all'alimento olio c'è chi non dà la giusta attenzione. Condivido l'operazione che stanno portando avanti Francesco e Giovanna nella Degusteria. Vorrei ricordare che entrambi, prima di iniziare la loro bellissima avventura di ristoratori, hanno frequentato dei corsi di formazione per apprendere tutto quello che era necessario sapere del mondo dell'olio. Grazie alla loro certificata competenza, l'olio, è diventato uno degli attori fondamentali della convivialità nella Degusteria. Ho avuto modo di constatare, che quando si forniscono al cliente delle notizie sui prodotti utilizzati, nella maggior parte dei casi vengono assimilati dagli stessi, ed entrano a far parte stabilmente del loro bagaglio culturale futuro. Questi sono passaggi importanti per formare anche il consumatore.

Cosa vuol dire sui benefici alla salute dell'Evo?

**In cucina non può mancare l'olio extravergine di oliva, l'alimento principe della dieta mediterranea, un modello alimentare tra i più sani, caratterizzato da uno scarso utilizzo di grassi saturi a favore di quelli insaturi, presenti in elevata concentrazione nell'olio d'oliva. Molti studi hanno dimostrato la sua azione protettiva nei confronti di varie malattie.**

**Un olio ricco di sostanze antiossidanti. L'olio d'oliva è ricco di polifenoli, come l'idrossitirosole, il tirosole, l'oleuropeina, i lignani, gli antociani, i flavonoidi e lo squalene, che gli conferiscono il tipico aroma pungente. Da questi composti derivano an-**

**che spiccate proprietà antiossidanti che favoriscono la protezione contro le malattie cardiovascolari, l'invecchiamento e le malattie neurodegenerative. L'olio extravergine di oliva contiene anche vitamina E che, per le sue proprietà antiossidanti e antiaging, è molto utilizzata in ambito dermatologico.**

**L'azione protettiva dell'olio d'oliva contro varie malattie.** Grazie all'elevato contenuto in acido oleico, un acido grasso monoinsaturo (MUFA) e all'apporto di acidi grassi polinsaturi essenziali (PUFA), l'olio di oliva può apportare numerosi benefici al quadro lipidico del sangue e a livello cardiovascolare. Il suo consumo può favorire il miglioramento dei valori pressori, la riduzione del colesterolo cattivo e la protezione da malattie metaboliche, come il diabete. Contribuisce inoltre a rendere il sangue più fluido e può aiutare a proteggere l'organismo da infarto e ictus. L'innalzamento dell'Apo A-IV riduce l'aggregazione delle piastrine e l'infiammazione, e quindi il rischio di formazione di trombi, possibile causa di infarto e ictus, contribuendo a ridurre il rischio di malattie cardiovascolari.

**L'olio d'oliva, importante per i bambini. L'apporto di olio d'oliva è molto importante anche per i bambini, poiché costituisce una fonte di acidi grassi essenziali, come l'omega-6 acido linoleico e l'omega-3 acido  $\alpha$ -linolenico. L'introduzione di questi acidi grassi nell'alimentazione, chiamati essenziali perché l'organismo umano non è in grado di sintetizzarli, è importantissima per lo sviluppo e il funzionamento del cervello e delle strutture nervose in generale,**

**per la protezione della salute cardiovascolare e della salute visiva. Inoltre, gli acidi grassi essenziali possono influire in senso positivo sulla risposta immunitaria. Due cucchiaini al giorno di olio d'oliva, pari a 10 grammi, favoriscono sia l'assorbimento di sostanze utili per la crescita, sia la mineralizzazione ossea.**

Grazie mille **dottor Rosario Franco**, il mio "sapere" sull'olio di oliva si è arricchito tantissimo, sarà così pure per i lettori.



# Lungo lo Ionio: appunti di un'escursione nel Sud d'Italia

## George Robert Gissing

di Ferdinando Grande

Ferdinando Grande è nato a Catanzaro ma vive a Belfast dove lavora nel supporto tecnico per le reti della Cisco Systems.

Laureato in Lettere Classiche, è titolare di un Master in Didattica dell'Italiano per parlanti non nativi ed un Master of Science in eLearning Technologies dell'Università dello Hertfordshire (Inghilterra).

Specializzato in glottologia è un attento studioso del dialetto calabrese.

Ha insegnato presso il Centro Italiano di Cultura di Mosca, all'Università Linguistica Statale V. Brusov di Yerevan (Armenia) e presso gli Higher Colleges of Technology di Abu Dhabi, oltre ad aver ricoperto il ruolo di responsabile per la didattica presso il Consolato d'Italia a Gyumri (Armenia).

Per noi sta curando la pubblicazione, a puntate, della traduzione del racconto di viaggio sulla costa ionica dello scrittore inglese George Gissing.

*INTRODUZIONE: Gissing si ammala ed è costretto a rimanere a letto alla Concordia. Questa è l'occasione per conoscere un nuovo personaggio locale, di sicuro molto più interessante, oltre che più affabile ed educato, rispetto a tanti altri conosciuti fino a quel momento.*

### Capitolo IX (Parte prima)

#### Il mio amico dottore

Al mattino mi alzai come al solito, anche se con difficoltà. Cercai di convincermi che stavo semplicemente soffrendo di un violento attacco di dispepsia: il risultato naturale della dieta della Concordia. Quando il cameriere mi portò la colazione, la guardai con occhi pieni di risentimento, sentendomi, in quel momento, molto simile alla mia brontolante conoscenza dell'ora di cena. Potrebbe anche essere utile spiegare che la colazione consisteva in un pessimo caffè, con latte di capra, pane duro e ruvido e burro di capra, che assomigliava esattamente al lardo scadente. Il cosiddetto burro, per una strana usanza di Cotrone, veniva servito nella crosta svuotata di un formaggio sferico: un piccolo caciocavallo, formaggio a forma di cavallo, che si vede dappertutto nel sud. Non volevo sapere dove, come, quando o da chi era stata consumata la polpa del formaggio. Forse questo ri-

cettacolo dovrebbe trasferire un sapore penetrante al burro: so solo che, anche per un palato sano, quella roba era piuttosto orribile. Il latte vaccino si poteva avere in piccolissime quantità, ma aveva un gusto cattivo. Il burro, nel senso settentrionale della parola, non esisteva.

Mi sorprende ricordare che uscii, scesi a riva e vidi le grandi onde infrangersi sul molo del porto. Ci fu un periodo di calma nella tempesta, ma ancora nessun segno di miglioramento del tempo: le nuvole attraversavano rapidamente un cielo cupo. I miei occhi si voltarono verso il promontorio Lacinio, scuro sul mare torbido. Sarei mai riuscito ad avvicinarmi alla colonna sacra? Mi sembrava irrimediabilmente lontana e il viaggio uno sforzo impossibile.

Parlai con un uomo, di cui non ricordo altro che gli occhi penetranti, fissi su di me. Disse che c'era stato un naufragio durante la notte, una nave che trasportava maiali vivi era andata in pezzi, e la riva era disseminata di cadaveri suini.

Poco dopo mi ritrovai alla Concordia, senza sapere esattamente come vi fossi tornato. La dispepsia - mi aggrappavo a questa ipotesi - stava diventando così violenta che avevo difficoltà a respirare: in breve tempo mi fu impossibile rimanere in piedi.

Chiamai la padrona, e lei mi disse che Cotrone aveva "un grande medico", il cui nome era "Dr. Scurco". Traducendo questo nome dal dialetto all'italiano, immaginai che il vero nome del medico fosse Sculco, ed ebbi ragione. Il dottor Riccardo Sculco era un uomo giovane, con un'espressione aperta e amichevole. Mi piacque subito. Dopo un esame, di cui capivo perfettamente il risultato, osservò nel suo modo gentile e cordiale che avevo "un tocco di reumatismi": per precauzione, dovevo andare a letto per il resto della giornata e, solo per pura formalità, avrebbe mandato delle medicine. Avendo ascoltato ciò, con il sorriso più piacevole che riuscii ad avere, catturai l'attenzione del dottore e chiesi con tranquillità: "C'è molta congestione?" I suoi

## Lungo lo Ionio: appunti di un'escursione nel Sud d'Italia

modi cambiarono subito, divenne professionale e riservato. Il polmone destro, sì, il polmone destro. Non si preoccupi, stia a letto e prenda il mio chinino in *dosi forti*, e lui sarebbe tornato a visitarmi durante la notte.

La seconda visita me la ricordo vagamente. Ci fu un colloquio tra il dottore e la padrona, e la parola cataplasma risuonò ripetutamente e udii anche di nuovo "*dosi forti*". La notte che seguì fu forse la più orribile che io abbia mai passato. Abbattuto da un senso di estrema spossatezza, non riuscivo a riposare. Di tanto in tanto una specie di assopimento si insinuava in me e io mi dicevo: "Ora dormirò". Ma proprio alle soglie del sonno, nel momento in cui stavo cadendo in quello profondo, una mano sembrava riportarmi alla veglia. Nello stesso istante brillava davanti ai miei occhi un piccolo cerchio di fuoco, che ardeva e si espandeva nell'immensità, finché il suo bagliore multicolore mi colpiva la mente e mi faceva fremere come una tortura. Non appena questa luce insopportabile si spegneva, cominciavo a sudare freddo: un fiume ghiacciato si riversava su di me. Mi agitavo e i miei denti battevano, e così per alcuni minuti rimanevo tormentato, finché il calore della febbre non risaliva e ricominciavo a scuotermi e rigirarmi. Questo tormento si ripeté per un certo numero di volte. Il senso di una forza interiore, che mi impediva di dormire, diventava così forte che aspettavo con timore misto a rabbia il trauma che mi destava. Mi sentivo perseguitato da un potere malevolo e mi ribellavo contro la sua crudeltà.

Per tutta la notte nessuno mi fece visita. Alle otto del mattino bussarono alla porta ed entrò il cameriere che portava un vassoio con la mia solita colazione. "Il Signore non sta bene?" commentò, rimanendo in piedi a guardarmi. Risposi che non stavo bene: mi avrebbe dato il latte e avrebbe tolto dalla mia vista il più rapidamente possibile tutte le altre cose sul vassoio. Quel po' di burro nella sua crosta di formaggio mi aveva procurato una sensazione sgradevole. Il latte di capra per fortuna lo mandai giù e, felice della luce del giorno,

giacevo un po' più a mio agio, aspettando il dottor Sculco.

Arrivò verso le nove e mezza e fu piacevolmente sorpreso di non trovarmi peggio. Ma il modo in cui le sue indicazioni erano state eseguite non gli piacque affatto. Chiamò la padrona di casa e la interrogò accuratamente. Questa scena fu interessante, aveva un forte carattere medievale. Il Dottore si rivolse alla padrona di casa della Concordia con il "tu" e con magnifico disprezzo rifiutò di ascoltare le sue scuse: lei, una donna robusta e facile all'ira, che governava i suoi sottoposti con sprezzante rigore, era tutta sottomessa davanti a questa persona socialmente più in alto e gli chiedeva perdono. "Che acqua è questa?" chiese il dottor Sculco severamente, prendendo la giara col tappo di sughero che si trovava sul pavimento. La padrona rispose che si trattava di acqua potabile, acquistata a caro prezzo. Quindi ne versò un po', lo sollevò alla luce e osservò con tono risoluto: "Non ti credo."

Tuttavia, in pochi minuti fu ristabilita la pace e il Dottore fece una nuova prescrizione. Dopo aver parlato di chinino e cataplasmi, mi chiese se avevo appetito. Mi venne davanti una visione della sala da pranzo e scossi la testa. "Comunque", esortò, "sarebbe bene mangiare qualcosa". E, rivolgendosi alla padrona di casa, "Sarebbe meglio una bistecca e un bicchiere di Marsala". L'espressione di stupore con cui io stavo a sentire ciò catturò l'attenzione del dottore. "Non le piace la *bistecca*?" chiese. Feci notare che per uno con la febbre molto alta e con una bella congestione polmonare, la bistecca sembrava un po' dura, e il Marsala un po' infiammante. "Oh!" gridò lui, "ma dobbiamo mantenere la macchina in funzione." E prese, quindi, il suo congedo cordiale.

## CATANZARO D'ALTRI TEMPI

di Rino Rubino



La Via Indipendenza di una volta con il monumento al generale Stocco e il Cinema Masciari pieno di vita con tavolini e gruppi di persone: siamo agli inizi del '900.